



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Via Carmine n. 95 - P.IVA: 00196160881

PEC: protocollo@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it

Provvedimento N. 14 Del 14/08/2026

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:	Divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile nelle zone balneari di Punta Secca – Caucana e Casuzze (con esclusione di Punta Braccetto, Torre di Mezzo – c.da Cannitello Sfera e Finaiti Nord)
----------	---

IL SINDACO

Richiamata la nota dall'ASP 7 RAGUSA, in data 14/08/2026, con allegati rapporti di prova n. 2047/2026 e 2048/2026, trasmessa per competenza alla società IBLEA ACQUE SPA in qualità gestore del Gestore del Servizio Idrico Integrato e per conoscenza al Comune di Santa Croce;

Preso atto e rilevato che dalla predetta nota in data 14/08/2026 dell'ASP 7 RAGUSA, che:

- in data 10/08/2026 il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - ha proceduto al prelievo di campioni di acqua dalla condotta del Comune.
- in data 13/08/2026 il Laboratorio di Sanità Pubblica di Ragusa ha inviato i rapporti di prova delle analisi chimiche dai quali è emerso il superamento del valore di parametro previsto dal D.L. 18/23 per i nitrati nei seguenti punti di prelievo:
- Uscita Serbatoio Fascia costiera (1901070880101327)
- Piazza Faro – Punta secca (1901070880101328)

Dato atto che in relazione ai punti di prelievo sopra indicati le zone servite dall'acquedotto pubblico riguardano le zone balneari di Punta Secca – Caucana e Casuzze (con esclusione, pertanto di di Punta Braccetto, Torre di Mezzo – Cannitello Sfera e Finaiti Nord);

Considerato che l'acqua destinata al consumo umano deve possedere i requisiti di potabilità previsti dal D.Lgs. 18/2023 (attuazione Direttiva UE 2020/2184) e valutato che sussiste la necessità di tutelare la salute pubblica;

Ritenuto, in via in via precauzionale, in attesa che il fenomeno transitorio si esaurisca, di emettere apposito provvedimento di non potabilità dell'acqua proveniente della rete idrica (bere, preparazione di alimenti, cottura cibi, lavaggio stoviglie e igiene orale), fermo restando che l'acqua potrà essere utilizzata per usi igienico-sanitari (ad es. servizi igienici, pulizie domestiche);

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 18/2023;
- il D.lgs n. 1/2018;
- il Vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Che con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, il **Divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile** (bere, preparazione di alimenti, cottura cibi, lavaggio stoviglie e igiene orale) proveniente dalla rete idrica) della fascia costiera e in precisamente **nelle zone balneari di Punta Secca – Caucana e Casuzze (con esclusione, pertanto di di Punta Braccetto, Torre di Mezzo – Cannitello Sfera e Finaiti Nord)**;
2. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Santa Croce Camerina, nonché venga trasmesso all' ASP di RAGUSA, alla Società IBLEA ACQUE SPA in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, alla Prefettura di Ragusa;
3. Che la società IBLEA ACQUE SPA, gestore del Gestore del Servizio Idrico Integrato ATO 4 – Ragusa, tenga aggiornando il Comune di Santa Croce Camerina in merito all'evoluzione della situazione in essere e attivando con immediatezza l'analisi delle acque.
4. Che la revoca del presente divieto avverrà solo a seguito di esito favorevole delle analisi di controllo posto a carico della società IBLEA ACQUE SPA, gestore del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
5. Che la nota dell'ASP 7 RAGUSA, in data 14/08/2026, con allegati rapporti di prova n. 2047/2026 e 2048/2026, sia depositata agli atti della presente Ordinanza, per costituirne parte integrante e sostanziale;

COMUNICA

Che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Gulino, Funzionario in servizio presso del 3° Dipartimento "Assetto del territorio" – Ufficio patrimonio e Responsabile dei rapporti con i gestori dei sottoservizi (g.gulino@comune.santa-croce-camerina.rg.it)

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. Sicilia – Sede di Catania); o in alternativa a quest'ultimo, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

Arch. Giuseppe Dimartino



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa